

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3095 di lunedì 27 maggio 2013

Interpello: gli obblighi formativi per i lavoratori sospesi dall'attività

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni sugli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza per i lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito.

Roma, 27 Mag ? La crisi colpisce duramente la nostra economia e, come recentemente dichiarato da Rete Imprese Italia, rischia di cancellare parti vitali del nostro sistema produttivo. Calano i consumi, l'occupazione diminuisce e aumenta il ricorso agli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito di lavoro: secondo le elaborazioni della Cgil su dati Inps, nei mesi di gennaio e febbraio i lavoratori in cassa integrazione "equivalenti a zero ore" sono stati 490 mila.

In questa situazione di crisi **quali sono nelle aziende gli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza per i lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito?**

Per rispondere a questa domanda, Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha avanzato **istanza di interpello** alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare l'interpellante ha chiesto di sapere se gli obblighi formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 rientrano tra quelli indicati dall'art. 4, comma 40 della L. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.

Rispetto al quesito la Direzione generale per l'Attività Ispettiva si è espressa con il recente parere fornito il 22 maggio 2013 nell'**Interpello n. 16/2013** avente per oggetto "**Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ? obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito**".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0342] ?#>

L'interpello ricorda brevemente che l'**art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008** "disciplina l'obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in relazione ai rischi insiti nello svolgimento di specifiche attività e alle relative procedure di prevenzione e protezione". Ed è previsto (comma 12) che l'erogazione della formazione debba avvenire "*durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori*".

E proprio in virtù dello svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza "*durante l'orario di lavoro*", sorge dunque "il dubbio se l'obbligo formativo del D.Lgs. n. 81/2008 possa essere effettuato in occasione di quello previsto dalla L. n. 92/2012, che impone ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa l'effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito.

Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 la formazione può svolgersi in differenti occasioni.

La prima di queste è "*alla costituzione del rapporto di lavoro*" dovendo intendersi ? come specificato nell'accordo sulla formazione dei lavoratori sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 ? "*anteriamente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione*" e ciò affinché il lavoratore sia consapevole dei rischi insiti nella propria attività e sia in grado di svolgere la propria prestazione "in sicurezza".

Invece ? continua l'interpello - altro è "lo scopo tipico della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 che riguarda, invero, la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa. Da questo punto di vista **appare evidente come la formazione**

oggetto delle due discipline normative in questione sia differente e ciò giustifica anche il diverso momento nel quale risulta logico elargirla".

Inoltre occorre precisare che alla formazione che si svolge una tantum prima *'della costituzione del rapporto di lavoro'*, si devono aggiungere la "formazione in costanza di rapporto di lavoro" - art. 37, comma 4, lett. b) e c) - e l'aggiornamento quinquennale previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'accordo citato del 21 dicembre 2011 prevede, all'art. 9, che i corsi di aggiornamento, della durata minima di sei ore, trattino *"significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione"*.

Tutto ciò premesso è possibile concludere che nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 "possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall'articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008".

Pertanto ? conclude l'interpello ? "si ritiene che possano essere effettuati nell'ambito della formazione di cui all'art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall'articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall'accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all'articolo 37 comma 4, lett. a)".

Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 16/2013 con risposta del 22 maggio 2013 alla Confindustria ? Prot. 37/0009379 - Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ? obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it